

	idoneo raccordo tra gli orari delle attività scolastiche in presenza e gli orari dei	
	servizi di trasporto pubblico locale” ai sensi dell’art. 1 – comma 10 – lettera s) –	
	D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021, valido per la Regione Puglia, dalle	
	seguenti Prefetture:	
	- dalla Prefettura di Bari, con nota PEC del 24.12.2020 (acquisita dalla Regione	
	Puglia al protocollo in ingresso n. AOO_078/0090 del 14.01.2021);	
	- dalla Prefettura di Brindisi, con nota prot. 74915 del 23.12.2020 (acquisita dalla	
	Regione Puglia al protocollo in ingresso n. AOO_078/0084 del 14.01.2021);	
	- dalla Prefettura di Lecce, con nota prot. 161197 del 23.12.2020 (acquisita dalla	
	Regione Puglia al protocollo in ingresso n. AOO_078/4688 del 29.12.2020);	
	- dalla Prefettura di Taranto, con nota prot. 107 del 22.12.2020 (acquisita dalla	
	Regione Puglia al protocollo in ingresso n. AOO_078/4683 del 29.12.2020);	
	c) che la Regione Puglia, titolare dei servizi interurbani di trasporto pubblico	
	automobilistico / ferroviario nel proprio territorio, è pertanto tenuta a procedere ad	
	affidamento di servizi aggiuntivi secondo i documenti operativi ex art. 1 comma 10,	
	lettera s) del DPCM del 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021 in ragione della	
	ripartenza dei servizi scolastici a far data dal 01.02.2021 e sino al 09.06.2021,	
	tenendo a mente la previsione del DPCM del 14 gennaio 2021 che “a bordo dei	
	mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con	
	esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di	
	riempimento non superiore al 50 per cento”;	
	d) che nel vigente Contratto di Servizio è disciplinata all’art.6 la possibilità di	
	modificare il programma di esercizio e all’art.21 la possibilità di aggiornare il	
	contratto e l’ammontare del corrispettivo;	
	e) che stante l’esigenza di fare fronte alla fase emergenziale in corso le parti	

	convengono che, in virtù della espressa previsione contenuta nel D.L. n°34 del
	19/05/2020, i servizi aggiuntivi di cui al presente atto potranno essere effettuati
	anche inserendo localmente autobus non adibiti normalmente al trasporto pubblico;
	f) che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2183 del 29.12.2020 è stato
	stanziato un importo di € 3.300.000,00 a valere su risorse del bilancio autonomo per
	i suddetti servizi aggiuntivi, e contestualmente ne sono stati definiti i criteri per la
	finanziabilità, per l'espletamento e per la remunerazione; in particolare la suddetta
	Deliberazione ha stabilito che i servizi aggiuntivi dovranno essere espletati dalle
	aziende già affidatarie dei servizi minimi di TPL, indicandone le modalità di
	espletamento in ordine di priorità;
	g) che con successiva Legge n. 178 del 30.12.2020, pubblicata sulla Gazzetta
	Ufficiale n. 322 del 30.12.2020, è stata approvata la Legge di Bilancio di previsione
	dello Stato per l'anno finanziario 2021, che, all'art. 1 comma 816 prevede, al fine di
	consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale,
	destinato anche a studenti, la possibilità per le regioni di ricorrere anche, mediante
	apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici
	esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto
	2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di
	autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente; per la
	suddetta finalità di erogazione di servizi aggiuntivi è istituito un fondo con una
	dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire tra tutte le Regioni;
	h) che con Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni
	dalla Legge n. 176 del 28 dicembre 2020, all'art. 22-ter è stato stanziato l'importo di
	190 milioni di euro per la finalità di erogazione di servizi aggiuntivi nel 2021 in
	analogia al punto precedente;

	i) per i finanziamenti di cui ai due punti precedenti è previsto un decreto ministeriale
	per la definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione, ad oggi non ancora
	adottato;
	l) che l'Ente affidante ha ritenuto, nell'ambito del Contratto di Servizio rep. 011020
	del 29.12.2009 di apportare una modifica, determinata da circostanze imprevedute ed
	imprevedibili come sopra rappresentate, senza alterare la natura del contratto
	medesimo.
	Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
	Art. 1 – Premesse ed Allegati
	Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente acclusi al presente atto,
	costituiscono parte integrante e sostanziale della presente “Appendice al Contratto
	di Servizio per l'affidamento di servizi aggiuntivi - documenti operativi ex art. 1
	comma 10, lettera s) del DPCM del 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021”.
	Costituiscono Allegati al presente “atto” tutti i documenti identificati nello stesso
	come tali, anche se non materialmente acclusi.
	Art. 2 – Oggetto del Contratto
	Le Parti espressamente convengono che, in ragione della previsione di cui al Punto
	mm) del DPCM 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021, nonché del <i>“Documento</i>
	<i>operativo per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari delle attività</i>
	<i>scolastiche in presenza e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale”</i> delle
	Prefetture di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, valido per la Regione Puglia ai sensi
	dell'art. 1 – comma 10 – lettera s) – D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021,
	acquisito dall'Ente affidante come descritto alla lett. b) delle premesse, si proceda
	all'implementazione dei servizi come previsti nell'allegato Elenco Servizi
	Aggiuntivi che costituisce parte integrante del presente atto. Detti servizi, stante
	4 / 10

l'esigenza di fare fronte alla fase emergenziale in corso e nel rispetto della normativa vigente, potranno essere effettuati inserendo localmente autobus anche non adibiti normalmente al trasporto pubblico come previsto dal D.L. n°34 del 19 maggio 2020, tenendo comunque conto che i servizi aggiuntivi dovranno essere espletati come disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2183 del 29.12.2020 e n. 82 del 19.01.2021, in particolare con il seguente ordine di priorità: - con i mezzi già nella disponibilità delle imprese e dedicati al TPL; - con mezzi di noleggio con conducente nella disponibilità delle imprese ed allo scopo da autorizzare, previo nulla osta dell'ente competente, all'utilizzo per TPL; - con sub-affidamento a terzi, e/o mediante nolo a caldo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Gli eventuali autobus da noleggio utilizzati dovranno rispettare la normativa vigente, in particolare quanto previsto negli allegati 14 e 15 al DPCM del 14 gennaio 2021, per quanto applicabili. Dovranno inoltre esporre le seguenti informazioni per i viaggiatori: - indicazione, sul fronte del mezzo, di cartello indicante "Corsa aggiuntiva" e della destinazione della corsa per cui il mezzo effettua il servizio, nonché del numero massimo di viaggiatori che il mezzo è autorizzato a trasportare ai sensi della normativa vigente.

Restano invariate tutte le altre statuizioni previste/richiamate nel vigente "Contratto di Servizio".

Art. 3 – Corrispettivo per servizi aggiuntivi e modalità di erogazione

L'Ente affidante per ogni singola tratta in cui siano svolti servizi aggiuntivi, riconoscerà un corrispettivo chilometrico massimo pari a 1,897 €/bus*km oltre IVA, più 0,469 €/bus*km oltre IVA quali mancati ricavi valutati in considerazione degli ultimi dati certificati dall'Osservatorio Nazionale per le Politiche del TPL, come stabilito con DGR n. 2183/2020 e n. 82/2021. In caso di utilizzo di autobus per

	noleggio con conducente, i corrispettivi massimi, sempre come stabilito con DGR n.	
	2183/2020 e n. 82/2021, sono così definiti:	
	➤ per percorrenze giornaliere fino a 100,00 km: € 250,00/giorno oltre IVA;	
	➤ per percorrenze giornaliere superiori a 100,00 km: € 250,00/giorno oltre IVA	
	più € 1,897 €/bus*km oltre IVA per la parte di percorrenze eccedente i 100,00	
	km.	
	L'erogazione del corrispettivo potrà essere effettuata a seguito di presentazione della	
	seguinte documentazione:	
	- rendicontazione analitica delle percorrenze svolte, con indicazione di linee, corse,	
	validità, orari di effettuazione, percorrenze e corrispondente importo, resa ai sensi	
	del DPR 445/2000;	
	- presentazione di regolare fattura al termine dei periodi dei singoli affidamenti di	
	cui al successivo art. 4, con scadenza non inferiore a 30 giorni fine mese	
	dall'emissione. La stessa sarà liquidata entro i successivi 30 giorni.	
	Art. 4 – Durata	
	Il presente atto disciplina l'implementazione dei servizi aggiuntivi a far data dal	
	01.02.2021 sino a tutto il 09.06.2021, data presunta di chiusura delle scuole, ovvero	
	sino a differente data individuata in ragione di eventuale diverso termine della	
	frequenzazione scolastica stabilito con disposizioni statali o regionali.	
	Detta implementazione dei servizi viene affidata in via temporanea dall'Ente	
	affidante, sulla base dei corrispettivi indicati all'art. 3, dalla data del 01.02.2021 alla	
	data del 06.02.2021, - scenario frequenza scuola in presenza al 50% - per un importo	
	massimo di euro pari a € 29.725,04, e sarà eventualmente prorogata, o riattivata in	
	caso di sospensione, in caso di acquisizione di apposite risorse statali ovvero di	
	reperimento di ulteriori risorse proprie regionali, per successivi periodi mediante	
	6 / 10	

disposizione scritta dell'Ente affidante comunicata almeno 7 giorni prima dell'inizio del nuovo periodo, senza ulteriori formalità.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'“*Affidatario*”, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente atto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma. A tal proposito, l'“*Affidatario*” ha comunicato che il conto corrente [REDACTED]

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente sono i sigg. [REDACTED]

Art. 6 – Trasparenza

Con la stipula del presente “atto”, l'“*Affidatario*” dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente “atto” nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

A) Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente “atto”, ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al

	D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018 e s.m. e i., in
	materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in
	volta applicabili.
	Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base
	dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo
	ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente “atto”
	(Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base
	giuridica: Legale).
	B) Tipologie di dati personali
	I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente “atto”
	rientrano nelle categorie dei “Dati Comuni” acquisiti direttamente dalle Parti
	contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.
	I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire
	idonee misure di sicurezza e riservatezza.
	C) Dati di contatto di Titolari e DPO
	I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer
	(DPO) sono:
	Per la Regione Puglia:
	Titolare del Trattamento è “Regione Puglia” Lungomare Nazario Sauro n. 33 –
	70100 - BARI, rappresentata dal Presidente, rappresentante designato al trattamento
	per conto del Titolare è il Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico
	Locale e Grandi Progetti, ing. Enrico CAMPANILE, contattabile all’indirizzo mail:
	e.campanile@regione.puglia.it, con sede legale in Lungomare Nazario Sauro n. 33 –
	70100 - BARI.

Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è la dott.ssa

Rossella CACCAVO contattabile all'indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.

Per l'Affidatario Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.:

Titolare del Trattamento e Data Protection Officer (protezionedati@fseonline.it) è

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl, contattabile all'indirizzo mail:

titolaretrattamento@fseonline.it con sede legale in Bari alla via Giovanni Amendola

n. 106/d;

D) Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente "atto" saranno trattati da

ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento

delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo

ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati

per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente "atto".

E) Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio

di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali,

gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la

limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei

confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei

Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio

di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver

debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14

del Regolamento EU 679/2016.

Art. 8 – Oneri fiscali

La presente scrittura privata è sottoscritta digitalmente dalle Parti ed è soggetta a registrazione in caso d'uso in quanto tutte le disposizioni contemplate nel presente atto sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Tutte le eventuali spese (bolli, copie, eventuale registrazione in caso d'uso, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a carico dell'Affidatario.

Art. 9 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti rinviando alle clausole del Contratto di Servizio.

Il presente Contratto viene sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Bari, data delle firme digitali

Per la Regione Puglia

CAMPANILE ENRICO
28.01.2021 16:50:52 UTC

Per l'Affidatario

Firmato digitalmente da

GIORGIO BOTTI

CN = BOTTI
GIORGIO
C = IT